

Deliberazione della Giunta Regionale 23 luglio 2021, n. 28-3603

Approvazione delle modifiche e integrazioni per l'anno 2021 all'Accordo definito "Accordo di Programma Interregionale Triennale 2018/2020", di cui alla D.G.R. n. 20-6717 del 6.4.2018, tra la Regione Piemonte e il Ministero della Cultura. Spesa a carico della Regione Piemonte di Euro 235.000,00 (cap. 182880 e 176780 anni 2021 e 2022).

A relazione dell'Assessore Poggio:

Visto l'articolo 43 (Residenze) del Decreto del Ministro dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo n. 332 del 27 luglio 2017 – Criteri e modalità per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163 – che prevede che il Ministero, a seguito di specifici accordi di programma con una o più Regioni, le cui finalità e i cui obiettivi sono stabiliti previa Intesa, avente periodicità triennale, con la Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, può prevedere, nell'ambito delle risorse disponibili del Fondo, interventi per progetti relativi all'insediamento, alla promozione e allo sviluppo del sistema delle residenze artistiche, quali esperienze di rinnovamento dei processi creativi, della mobilità, del confronto artistico nazionale e internazionale, di incremento dell'accesso e di qualificazione della domanda;

vista l'Intesa, rep. 155/CSR della Conferenza Stato-Regioni recepita dalla Regione Piemonte con la D.G.R. sotto citata n. 20-6717 del 06.04.2018 sancita, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il 21 settembre 2017 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento Bolzano su obiettivi e finalità degli Accordi di programma, in attuazione dell'articolo 43 "Residenze" del Decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo n. 332 del 27 luglio 2017;

visto lo schema di Accordo definito "Accordo di Programma interregionale triennale 2018/2020" approvato dalla Conferenza Stato-Regioni il 16 novembre 2017, il quale disciplina regole e modalità omogenee di gestione dei progetti dei Centri di Residenza e delle Residenze degli Artisti nei territori delle Regioni e Province autonome per il triennio 2018/2020, nonché i suoi allegati, che ne fanno parte integrante;

vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 20-6717 del 06.04.2018, con la quale è stata approvata l'adesione della Regione Piemonte all'Accordo tra la Regione Piemonte e il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo definito "Accordo di Programma interregionale triennale 2018/2020" in attuazione dell'art. 43 (residenze) del Decreto Ministeriale n. 332 del 27 luglio 2017 e dell'Intesa sancita in data 21 settembre 2017 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, attraverso l'attivazione di un Centro di Residenza e di cinque progetti di residenza per Artisti nei territori;

visto l'Accordo sottoscritto tra le parti a seguito dell'approvazione della deliberazione indicata nel precedente paragrafo;

dato atto che, a seguito di quanto sopra, con determinazione dirigenziale n. 226/A2003A del 20 giugno 2018 della Direzione regionale Cultura, Turismo e Sport, Settore Promozione delle Attività Culturali, del Patrimonio Linguistico e dello Spettacolo, erano stati assegnati, a seguito del recepimento delle valutazioni espresse dalla Commissione di valutazione delle proposte progettuali relative agli Avvisi pubblici di selezione, il "Centro di Residenza-Lavanderia a vapore" alla Fondazione Piemonte dal Vivo e i cinque progetti di residenza per artisti nei territori ai soggetti individuati, per il triennio 2018/2020;

vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 12-1580 del 26.06.2020, con la quale è stato approvato lo schema di Accordo tra la Regione Piemonte e il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per l'anno 2020, volto a definire linee guida comuni per l'adeguamento delle attività di spettacolo all'emergenza sanitaria da Covid19 e che prevedeva, tra l'altro, modifiche che tenevano conto:

- delle misure straordinarie adottate dal Governo in materia di contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e della conseguente necessità di consentire modalità alternative di realizzazione delle attività in residenza in risposta alle misure adottate a livello nazionale;
- della possibilità di realizzare le attività delle Residenze previste nell'annualità 2020 entro marzo 2021;
- della necessità di prevedere interventi volti al miglioramento degli spazi e dei luoghi di Residenza al fine di garantire la sicurezza sanitaria dei luoghi stessi per artisti e operatori;
- della necessità di riconoscere la diversità delle situazioni sui territori in conseguenza del differente andamento dell'emergenza sanitaria nelle Regioni e Province autonome.

Preso atto:

- della richiesta di parere, prot. n. 32584-P dell'11 dicembre 2020, inoltrata dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo alla Conferenza Permanente per i rapporti tra Stato, Regioni, Province Autonome di Trento e Bolzano circa la possibilità di estendere all'anno 2021 l'Intesa triennale (2018/2020) sopra richiamata, in coerenza con quanto stabilito dall'art. 183, comma 5, del Decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in considerazione della fondamentale esigenza nell'anno 2021, a causa del protrarsi degli effetti dell'epidemia da COVID-19, della tutela dei livelli occupazionali e della riprogrammazione degli spettacoli, al fine di garantire un sostegno economico ai soggetti già individuati per progettualità pluriennali;
- del parere favorevole, rep. atti. n. 230/CSR, espresso dalla Conferenza Permanente nella seduta del 17.12.2020, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del D.lgs. 28 agosto 1997, n. 281, sull'estensione all'anno 2021 dell'Intesa triennale (2018/2020) sancita in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 43 «Residenze», commi 1 e 2, del decreto ministeriale 27 luglio 2017, rep. 332, nei termini di “stabilire una deroga della durata triennale dell'intesa sopra citata, del progetto 2018/2020 e di tutti gli atti connessi, così come modificati nel corso degli anni, e di considerare, pertanto, l'annualità 2021 quale anno ponte nel corso del quale finanziare i beneficiari individuati attraverso avvisi pubblici per il triennio 2018-2020”;
- della successiva richiesta, prot. n. 15403 del 24 maggio 2021, inoltrata dal Capo Gabinetto del Ministero della Cultura alla Conferenza Permanente per i rapporti tra Stato, Regioni, Province Autonome di Trento e Bolzano relativo alla “Proposta di modifiche e integrazioni all'Accordo di programma interregionale triennale relativo alla modalità di gestione dei progetti dei Centri di Residenza e delle Residenze degli artisti nei territori nel triennio 2018/20, ai sensi dell'articolo 43 del decreto ministeriale 27 luglio 2017 e successive modificazioni e integrazioni, recante “Criteri per l'erogazione e modalità per la liquidazione e l'anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163”, in cui si richiamano le esigenze sopra evidenziate;
- dell'intesa, rep. atti n. 80/CSR, sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra Stato, Regioni, Province Autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 3 giugno 2021 recante “Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla Proposta di modifiche e integrazioni all'Accordo di programma interregionale triennale relativo alla modalità di gestione dei progetti dei Centri di Residenza e delle Residenze degli artisti nei territori nel triennio 2018/20, ai sensi dell'articolo 43

del decreto ministeriale 27 luglio 2017 e successive modificazioni e integrazioni, recante “Criteri per l’erogazione e modalità per la liquidazione e l’anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163”, in cui è prevista la ripartizione delle risorse, come da schema di cofinanziamento, allegato alla predetta intesa.

Considerato che con deliberazione n. 1-3530 del 14.07.2021 recante “L.R. 11/2018 e L.R. 13/2020, art. 55. Approvazione delle procedure, delle modalità, dei criteri e del riparto delle risorse per l’assegnazione dei contributi nell’anno 2021 in ambito culturale”, alla pagina 18 dell’Allegato A, la Giunta regionale ha preso atto che gli interventi a sostegno del Centro di Residenza e dei progetti di Residenza per artisti nei territori vengano attuati per l’anno 2021 in deroga, così come sopra richiamato, alla durata triennale di cui all’Intesa rep. 155/CSR del 21 settembre 2017, sancita, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003 n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano su obiettivi e finalità degli accordi di programma, in attuazione delle disposizioni dell’art. 43 “Residenze” del Decreto Ministeriale n. 332 del 27 luglio 2017” e stabilito che venga modificato, per l’anno 2021 l’Accordo definito "Accordo di Programma Interregionale Triennale 2018/2020", di cui alla D.G.R. n. 20-6717 del 6.4.2018, tra la Regione Piemonte e il Ministero della Cultura.

Si ritiene pertanto opportuno approvare le modifiche e integrazioni apportate per l’anno 2021 all’accordo definito "Accordo di Programma Interregionale Triennale 2018/2020", di cui alla D.G.R. n. 20-6717 del 6.4.2018, come sancite dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra Stato, Regioni, Province Autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 3 giugno 2021, rep. atti n. 80/CSR, volte a definire per l’anno 2021 linee guida comuni per l’adeguamento delle attività di spettacolo alla situazione emergenziale ancora presente, il cui testo dell’Accordo viene allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

Preso atto dello schema di cofinanziamento Stato/Regioni per l’annualità 2021, approvato dalla Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome nella seduta del 3 giugno 2021, che ha previsto per la Regione Piemonte per il 2021 un intervento complessivo di Euro 463.900,00, a sostegno del “Centro di Residenza – Lavanderia a Vapore” e dei progetti di residenza per artisti nei territori piemontesi, di cui una quota a carico del Ministero della Cultura pari ad Euro 228.900,00, (assegnati con Decreto n. 4770 del 26 aprile 2021, ai sensi dell’art. 43 del D.M. 27 luglio 2017, sullo stanziamento sul Fondo Unico per lo Spettacolo, cap. 6626/PG1 relativo all’annualità 2021) ed una quota a carico della Regione Piemonte pari ad Euro 235.000,00.

Dato atto che l’intervento complessivo di Euro 463.900,00, per l’anno 2021, viene così ripartito:

- Euro 228.900,00 a carico del Ministero della Cultura - Direzione Generale Spettacolo, che verranno accertati sul capitolo di entrata 22515 (Titolo 2, Tipologia 101, Categoria 2010101) e troveranno corrispondenza sui capitoli di spesa 186366 e 174935, secondo la seguente articolazione: Euro 135.135,00 sul capitolo 186366/2021, Euro 72.765,00 sul capitolo 186366/2022, Euro 13.650,00 sul capitolo 174935/2021 ed Euro 7.350,00 sul capitolo 174935/2022, Missione 5, Programma 2, del bilancio di previsione finanziario 2021-2023;
- Euro 235.000,00 a carico della Regione Piemonte di cui Euro 123.000,00, sul capitolo 182880/2021, Euro 82.000,00 sul capitolo 182880/2022, Euro 18.000,00, sul capitolo 176780/2021 ed Euro 12.000,00 sul capitolo 176780/2022, Missione 5, Programma 2, del bilancio di previsione finanziario 2021-2023.

Visti:

- la legge regionale 11/2018 recante “Disposizioni coordinate in materia di cultura”;
- la legge regionale 13/2020 recante “Interventi di sostegno finanziario e di semplificazione per contrastare l'emergenza da COVID-19”;
- il Decreto Legislativo n. 165 del 30.3.2001 s.m.i., “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche”;
- la Legge Regionale 23/2008 s.m.i., “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ”Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
- la legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1-3115 del 19 aprile 2021 “Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023”. Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.”, che autorizza, fatti salvi gli impegni già assunti e le prenotazioni di impegni già presenti sugli esercizi finanziari 2021-2023, anche a seguito della ricognizione dei residui passivi, la gestione degli stanziamenti iscritti sui capitoli di spesa degli esercizi finanziari 2021–2023, nelle misure ivi indicate;
- la D.G.R. n. 30-3242 del 18 maggio 2021 recante “Bilancio di previsione finanziario 2021-2023. Iscrizione di fondi, provenienti dallo Stato, per la realizzazione degli interventi previsti dall'Accordo di Programma Triennale in materia di sviluppo del Sistema delle Residenze artistiche”;
- la D.G.R. n. 28-3386 del 14 giugno 2021 recante “Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 ‘Bilancio di previsione finanziario 2021-2023’. Disposizioni in merito all’impegnabilità degli stanziamenti di competenza del bilancio finanziario gestionale 2021-2023”, che autorizza la gestione degli stanziamenti iscritti sui capitoli di spesa degli esercizi finanziari 2021–2023, nelle misure ivi indicate;
- la D.G.R. n. 10-3440 del 23 giugno 2021 recante “Art. 5 LR 23/2008, n. 23. Riorganizzazione delle Direzioni A2000A - Cultura, Turismo e Commercio e A21000 - Coordinamento Politiche e Fondi Europei. Modificazione dell’allegato I del provvedimento organizzativo approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 4-439 del 29 ottobre 2019 e s.m.i.”;
- la D.G.R. n. 1-3530 del 14.07.2021 recante “L.R. 11/2018 e L.R. 13/2020, art. 55. Approvazione delle procedure, delle modalità, dei criteri e del riparto delle risorse per l’assegnazione dei contributi nell’anno 2021 in ambito culturale”.

"Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021".

Tutto quanto premesso e considerato, con voti unanimi la Giunta Regionale

delibera

- di approvare, ai sensi dell’intesa, rep. atti n. 80/CSR, sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra Stato, Regioni, Province Autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 3 giugno 2021, le modifiche e integrazioni per l’anno 2021 all'Accordo, definito “Accordo di programma interregionale Triennale 2018/2020 in attuazione dell’art. 43 (Residenze) del D.M. n. 322 del 27 luglio 2017 e dell’Intesa sancita in data 21 settembre 2017 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano”, di cui alla D.G.R. n. 20-6717 del 6.4.2018, il cui schema viene allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

- di prendere atto dello schema di cofinanziamento Stato/Regioni per l'annualità 2021, allegato all'intesa sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra Stato, Regioni, Province Autonome di Trento e Bolzano nella seduta sopra specificata, che prevede per la Regione Piemonte un intervento complessivo di Euro 463.900,00 a sostegno del "Centro di Residenza – Lavanderia a Vapore" e dei progetti di residenza per artisti nei territori piemontesi, di cui una quota a carico del Ministero della Cultura pari ad Euro 228.900,00, (assegnati con decreto n. 4770 del 26 aprile 2021, ai sensi dell'art. 43 del D.M. 27 luglio 2017, sullo stanziamento sul Fondo Unico per lo Spettacolo, cap. 6626/PG1 relativo all'annualità 2021) ed una quota a carico della Regione Piemonte pari ad Euro 235.000,00;

- di dare atto pertanto che il costo complessivo dell'accordo pari a complessivi Euro 463.900,00, relativo alle attività 2021, viene così ripartito:

- a carico del Ministero della Cultura, Euro 228.900,00 che verranno accertati sul capitolo di entrata 22515 (Titolo 2, Tipologia 101, Categoria 2010101) e che troveranno corrispondenza per Euro 135.135,00 sul capitolo 186366/2021, Euro 72.765,00 sul capitolo 186366/2022, Euro 13.650,00 sul capitolo 174935/2021 ed Euro 7.350,00 sul capitolo 174935/2022, Missione 5, Programma 2, del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023;
- a carico della Regione Piemonte Euro 235.000,00 di cui Euro 123.000,00, sul capitolo 182880/2021, Euro 82.000,00 sul capitolo 182880/2022, Euro 18.000,00, sul capitolo 176780/2021 ed Euro 12.000,00 sul capitolo 176780/2022, Missione 5, Programma 2, del bilancio di previsione finanziario 2021-2023;

- di demandare alla Direzione regionale Cultura e Commercio la sottoscrizione dell'Accordo definito "Accordo di programma interregionale. Anno 2021", nonché l'adozione dei successivi provvedimenti attuativi.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte", nonché ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

(omissis)

Allegato

ACCORDO DI PROGRAMMA INTERREGIONALE

ANNO 2021

VISTI

- l'Intesa sancita il 21/9/2017 tra Governo, Regioni e Province autonome che definisce modalità e obiettivi per l'attuazione dell'art. 43 del D.M. 332 del 27 luglio 2017;
- l'Accordo di programma interregionale triennale relativo alla modalità di gestione dei progetti dei Centri di Residenza e delle Residenze degli artisti nei territori nel triennio 2018/20, sottoscritto dal MiBAC-Direzione Generale Spettacolo e dalla Regionein data
- l'Accordo integrativo, modificato per l'annualità 2020 e approvato nella seduta della Conferenza Stato-Regioni del 21 maggio 2020 (repertorio atti n. 76/CSR), sottoscritto dal MiBAC-Direzione Generale Spettacolo e dalla Regionein data
- dell'estensione all'anno 2021 dell'Intesa triennale (2018/2020) sancita in attuazione dell'art. 43 del D.M. 332 del 27 luglio 2017, approvata in sede di Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 17 dicembre 2020.

TENUTO CONTO

- che, per l'annualità 2021, per i progetti di Residenza, essendo finanziati con risorse provenienti dal Fondo Unico dello Spettacolo, ai sensi di quanto disposto dall'art. 183 comma 5 del D.L. n. 34/2020, convertito con L. 7/7/2020 n. 77, è stato possibile attuare una deroga alla durata triennale della programmazione per il proseguimento degli stessi;
- dell'art. 2 dello stesso Accordo triennale che prevedeva per ciascuna annualità la definizione di uno schema di finanziamento Stato/Regioni per ciascuna Regione e provincia autonoma firmataria dell'Accordo stesso;
- delle comunicazioni pervenute al MiC – Direzione Generale Spettacolo da parte delle Regioni e Province autonome aderenti all'Intesa con l'indicazione dell'impegno finanziario per l'annualità 2021;
- dello schema di cofinanziamento Stato/Regioni per l'annualità 2021 approvato in via telematica come da comunicazione del Coordinamento tecnico Beni e Attività culturali del.... Prot...., qui allegati;
- del Decreto Direttoriale deln..... con il quale venivano assegnate le risorse del MiC dedicate alle Residenze per l'annualità 2021;
- di tutti gli articoli dell'Accordo interregionale triennale sottoscritto con le Regioni e Province autonome;
- delle misure straordinarie adottate dal Governo in materia di contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e della conseguente necessità di consentire modalità alternative di realizzazione delle attività in residenza in risposta alle misure adottate a livello nazionale;
- della necessità di apportare alcune modifiche all'Accordo di seguito delineate, conseguenti all'emergenza sanitaria ancora in corso;

TRA

Il Ministero della Cultura – Direzione generale Spettacolo, con sede in Piazza Santa Croce in Gerusalemme 9/A, 00185 Roma, C.F. 97804160584, nella persona del Direttore Generale - dott. Antonio Parente

La Regionecon sede in....., C.F.
nella persona del dott.....

SI CONCORDANO LE SEGUENTI INTEGRAZIONI e/o MODIFICHE ALL'ACCORDO SOTTOSCRITTO NELLA PRIMA ANNUALITA' DEL TRIENNIO

Art. 2 – Gestione delle singole annualità

Comma 4;

per l'anno 2021 i programmi di attività delle Residenze dovranno essere trasmesse alle Regioni e Province autonome entro 45 giorni da quanto le stesse comunicheranno ai beneficiari gli importi definitivi dell'annualità 2021 e saranno tempestivamente inoltrati dalle Regioni e Province autonome al MiC;

Art. 3 – Gestione dei bilanci annuali ed erogazione dei contributi

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

Il bilancio preventivo e consuntivo di sintesi dovrà essere trasmesso dalle Regioni e dalle Province autonome secondo gli schemi di bilancio in allegato, suddiviso sulla base delle spese ammissibili stabilite in tali schemi di bilancio; il bilancio dovrà inoltre riportare nelle entrate eventuali incassi da biglietteria, da altri contributi pubblici o privati e ogni altra risorsa propria inerente il progetto, ed evidenziare il relativo deficit.

I programmi di attività previsti dal Centro di Residenza e dalle Residenze degli Artisti nei territori per l'annualità 2021 dovranno essere svolti **fino alla data del 31 dicembre 2021** e i costi evidenziati nella rendicontazione potranno essere imputabili ad attività realizzate fino a tale data.

Il termine per la presentazione della **rendicontazione al MiC** da parte delle Regioni e Province autonome per le attività relative all'annualità 2021 viene **fissato al 31 maggio 2022**.

Il comma 3 è sostituito dal seguente:

Almeno il 10% del costo di ciascun progetto di artisti nei territori e centro di residenza dovrà essere finanziato dal beneficiario con risorse proprie, risorse private o altre risorse pubbliche diverse quelle concesse dalla Regione/Provincia autonoma o dal MiC.

Il Comma 4 è sostituito dal seguente:

l'erogazione del cofinanziamento MiC alle Regioni e Province autonome è disposta secondo i seguenti termini e modalità:

a) **anticipazione non superiore al 65%** della quota di cofinanziamento MiC, previa trasmissione della richiesta da parte della Regione o Provincia autonoma contenente i progetti delle Residenze comprensivi di bilancio preventivo;

b) saldo a conclusione delle attività, previa richiesta della Regione o Provincia autonoma contenente: relazione sull'attività svolta, schemi di bilancio consuntivo delle singole Residenze e schema riepilogativo dei bilanci consuntivi di tutte le Residenze, da redigere conformemente ai modelli allegati.

Dopo l'art. 3 si aggiunge l'art. 3 bis– attività e costi eleggibili

1. Per il Centro di Residenza e per le Residenze per gli Artisti nei territori **saranno rendicontabili anche spese relative ad attività che gli artisti potranno realizzare non in presenza o con modalità alternative, ad esempio progettualità e tutoraggi svolti online utilizzando differenti canali multimediali, in digitale, tramite web, streaming, canali social, etc..** Saranno inoltre

riconosciuti costi per interventi di carattere non strutturale volti al miglioramento degli spazi e dei luoghi di Residenza al fine di garantire la sicurezza sanitaria dei luoghi stessi per artisti e operatori.
2. Fermo restando quanto disposto dall'art. 3 comma 3, potranno essere ritenuti ammissibili i progetti di residenza recanti **una riduzione dei costi non superiore al 30% rispetto alle soglie minime del bilancio di progetto** (fissate dalle Linee Guida allegate all'Accordo triennale in € 175.000 per il Centro di Residenza e in € 35.000 per le Residenze per Artisti nei territori) qualora tale riduzione del budget sia imputabile agli effetti delle misure adottate in seguito all'emergenza sanitaria COVID-19.

Saranno inoltre ritenute ammissibili attività di residenza che, a causa delle misure adottate a seguito dell'emergenza Covid 19, abbiano avuto **una riduzione non superiore al 50% del numero minimo di giornate di residenza**, fissate dalle Linee guida, allegate all'Accordo triennale, in 120 giornate per il Centro di Residenza e in 15 giornate, per ciascun periodo di residenza relativo ai tre diversi artisti o compagnie ospitate, per le Residenze degli artisti nei territori.

Art. 5 - Riduzioni, revoche

L' Art. 5 è sostituito dal seguente

Comma 1

Fermo restando quanto disposto dal precedente art. 3 comma 3 l'importo del cofinanziamento MiC è proporzionalmente ridotto nel caso in cui il bilancio consuntivo di sintesi trasmesso dalla Regione e Province autonome presenti **uno scostamento dal bilancio preventivo nel totale delle spese ammissibili superiore al 30%**. La riduzione sarà operata in sede di saldo.

Comma 2

Nel caso in cui il bilancio consuntivo trasmesso dalla Regione o dalla Provincia autonoma presenti uno **scostamento dal bilancio preventivo nel totale delle spese ammissibili superiore al 50%** il cofinanziamento del MiC sarà revocato

Art.7 Clausola di salvaguardia

Si aggiunge il comma 2

Il MiC e le Regioni e Province autonome, sulla base della situazione che potrà determinarsi in seguito all'evolversi dell'emergenza sanitaria e delle relative misure di contenimento, potranno **valutare ulteriori integrazioni o modifiche** a quanto stabilito dal presente Accordo nel corso dell'annualità.

Il rapporto quota finanziamento Regioni e Province autonome e quota MiC è modificato in considerazione dell'incremento del 5% della quota statale.

Si approvano gli schemi di bilancio preventivo e consuntivo allegati

Si confermano tutti gli altri articoli dell'Accordo sopramenzionato.